



# COMUNE DI SUPERSANO

Provincia di Lecce  
UFFICIO DEL SINDACO

Piazza IV Novembre - 73040

Tel. 0833 - 632514 / 631099 Fax 0833-632579

C.F. 81000310755

[www.comunedisupersano.le.it](http://www.comunedisupersano.le.it)

[segreteria.comune.supersano@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.comune.supersano@pec.rupar.puglia.it)

## ORDINANZA N. 5 DEL 26.02.2026

**Stagione A.I.B. 2026. Attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.**

### IL SINDACO

#### VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 50 e 54;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge Regionale della Puglia 12 dicembre 2016, n. 38, recante "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi";
- il Piano Regionale Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia vigente;
- il Piano Comunale di Protezione Civile;

Vista e richiamata la nota protocollo n. 2552 del 08-01-2026 Stagione A.I.B. 2026, attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio dei comuni della Provincia di Lecce di cui alla Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", inviata a questo Ente dalla Prefettura di Lecce;

#### DATO ATTO,

del grave stato di abbandono in cui versano molti terreni del territorio per incuria dei proprietari, e che tale situazione ha permesso la crescita incontrollata di rovi sterpaglie ed erbacce favorendo la presenza di topi ed altri animali, pertanto con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

#### CONSIDERATO CHE:

- nel periodo estivo le condizioni climatiche e ambientali determinano un significativo aumento del rischio di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale,
- che il territorio comunale presenta aree boscate, agricole e superfici incolte particolarmente esposte al rischio di propagazione degli incendi;
- che la prevenzione costituisce elemento essenziale per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, della sicurezza dei cittadini e della tutela del patrimonio ambientale;

Rilevato che la Regione Puglia, nell'ambito della programmazione A.I.B., richiede l'attivazione di misure preventive e propedeutiche da parte degli Enti locali e che risulta necessario disciplinare comportamenti e obblighi a carico dei cittadini e dei proprietari di fondi;

Dato atto che il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/1992 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

Ritenuto opportuno adottare apposita ordinanza sindacale per l'anno 2026, finalizzata all'attuazione delle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi;

## ORDINA

### Per quanto espresso in premessa:

- di dare avvio alle azioni e alle attività propedeutiche di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", le disposizioni della presente ordinanza si applicano relativamente al periodo di massima pericolosità stagione A.I.B. 2026 per gli incendi, su tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.

**I proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree agricole, fondi incolti e pertinenze sono tenuti a rispettare le disposizioni dettate dalla l.r. n. 38/2016 che, in particolare, all'art. 3 stabilisce:**

1. "Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

## SANZIONI

1. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'Ordinanza Prefettizia prot. 149 del 08/01/2026, nel caso di procurato incendio od a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si rimanda al **D.P.G.R. n. 334 del 10.06.2025** ed alla **L.R. n. 38 del 12 dicembre 2016** contenente "Norme in materia di contrasto agli

**incendi boschivi”.**

2. *I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio debbano bonificare i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie e quant'altro previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 27.08.2013 (sanzione da € 50,00 ad € 500,00 – p.m.r. pari ad € 100,00);*
3. *In caso di mancato diserbo di aree incolte da parte dei proprietari dei fondi che confinano con la sede stradale o di omessa manutenzione e taglio delle siepi che invadono o danneggiano la sede stradale, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 29 del D. Leg.vo 285/92 e succ. mod. ed integr. (Nuovo Codice della Strada), da € 169,00 ad € 680,00.*

### INVITA

*Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici:*

- **115** - VIGILI DEL FUOCO
- **1515** - COMANDO CORPO FORESTALE
- **0833-631138** - COMANDO POLIZIA LOCALE DI SUPERSANO

### DISPONE

*La trasmissione della presente ordinanza a:*

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando Polizia Locale di Supersano;
- Stazione dei Carabinieri di Ruffano;
- Commissariato Polizia di Stato.
- Prefettura di Lecce

*La presente ordinanza e sarà:*

- *Publicata all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi;*
- *pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Supersano;*

*Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.*

*E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.*

*Il Sindaco*  
**f.to Dott. Bruno CORRADO**